



09085 Ruinas - Via San Giorgio n. 80 - tel. 0783-459023 459290 fax 0783-459291
protocollo.ruinas@legalmail.it
<http://www.comune.ruinas.or.it/>

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

N. 320 DEL 17/09/2026

UFFICIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Primo contratto attuativo dell'accordo quadro per il servizio di assistenza, cura e degenza di animali soccorsi a seguito di sinistri stradali, ovvero di altri animali sofferenti non reclamati privi di proprietario. CIG padre BC6FD7278B, CIG derivato: BD023DAB53

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- la Legge 7 Agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge 6 Novembre 2012, n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il GDPR – Regolamento UE 2016/679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
- il vigente Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2023;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 16.12.2022;
- il vigente Regolamento contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.12.2016 e aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.04.2022;
- il vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.02.2013;
- il vigente Regolamento per l'affidamento, mediante procedura sotto soglia, di lavori, beni e servizi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04.04.2024;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”
- il codice di comportamento integrativo dei dipendenti del comune di Ruinas, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2024.

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.07.2025, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 19.12.2025, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al DUPS e del Bilancio di Previsione 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2026, relativa alla approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 31.03.2026 relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026/2028.

Premessa la propria competenza all'adozione del presente atto, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 1 del 07.01.2026 di conferimento delle funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 del T.U. n. 267/2000.

Dato atto che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dalla dott.ssa Savina Zaccheddu, in qualità di Responsabile del procedimento, come da Determinazione n. 35 del 04.08.2023 del Responsabile del servizio amministrativo finanziario.

Dato atto:

- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii e degli artt. 6,7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n° 62 dell'assenza di ipotesi di conflitto di interessi riferibili ai soggetti coinvolti nel procedimento finalizzato all'adozione del presente atto;
- ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 e dell'art. 4, del vigente Regolamento sui controlli interni, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa.

Richiamati i seguenti atti:

- la Legge 14 agosto 1991, n. 281, “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”, che prevede la promozione della tutela degli animali d'affezione e demanda alle Regioni specifiche competenze in materia.
- la Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina” e s.m.i.,
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010 con la quale è stato approvato un documento di indirizzo concernente “Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali da affezione”, che affronta in modo sistematico tutte le principali tematiche connesse alla lotta al randagismo, specificando compiti e funzioni dei vari enti coinvolti, i flussi informativi e le modalità di finanziamento, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di lotta al randagismo, favorendone inoltre l'uniforme applicazione sul territorio regionale.
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/15 del 28.03.2017 Regione Autonoma della Sardegna che recepisce l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 5/CU) in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/9 del 03.07.2018 di modifica delle Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione approvate con la Delib.G.R. n. 17/39 del 27 aprile 2010.

Dato atto che nelle Direttive approvate Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010 è chiaramente indicato che il Comune è responsabile della gestione (anche amministrativa) del ricovero dei cani nei canili e deve vigilare continuamente sul territorio.

Dato atto che per far fronte al fenomeno del randagismo risulta necessario:

- la nomina di un Responsabile del Procedimento per la lotta al randagismo e la protezione degli animali;
- l'affidamento mediante accordo quadro a una clinica veterinaria di eventuali cure non coperte dal servizio della ASL che si dovessero rendere necessarie nel caso in cui venga segnalata la presenza di cani vaganti feriti;
- l'individuazione di un canile per il ricovero di cani e per la gestione delle adozioni dei cani vaganti catturati e ricoverati presso lo stesso.

Visto il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 ed Allegati come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, con il quale è stato emanato il "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., e, in particolare:

- l'articolo 48, il quale stabilisce, al comma 3, che: "...Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa...";
- l'articolo 50, il quale stabilisce, al comma 1, che: "...Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, secondo le seguenti modalità: b) affidamento diretto di servizi e forniture... di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante...";
- l'art. 53, il quale stabilisce, al comma 1, che: "...Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106...";
- l'art. 59, il quale stabilisce al comma 1, che: "...Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni..."; e ancora: 2.... L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale".

Richiamata la Determinazione del Servizio amministrativo – finanziario n. 267 del 22.07.2026 avente ad oggetto: Procedura di valore inferiore a € 5.000,00 per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 dell'accordo quadro per il servizio di assistenza, cura e degenza di animali soccorsi a seguito di sinistri stradali, ovvero di altri animali sofferenti non reclamati privi di proprietario. CIG BC6FD7278B".

Con medesima Determinazione sono stati inoltre individuati i seguenti Sub-procedimenti:

1. Primo Sub-procedimento: Vigilanza e controllo sul territorio comunale al fine di rilevare la presenza di cani vaganti e disporre la cattura ed il ricovero presso un canile, in continuo coordinamento con la ASL competente. Responsabile del Procedimento: Giovanni Murgia
2. Secondo Sub-procedimento: Gestione degli aspetti amministrativo-contabili legati alla Lotta al Randagismo, tra i quali gestione delle procedure di aggiudicazione/individuazione di una clinica veterinaria e un canile e la gestione della rendicontazione e della richiesta di contributi alla Regione Sardegna. Responsabile del Procedimento: Savina Zaccheddu.

Dato atto che, a seguito di intervento degli addetti al servizio di controllo del randagismo della ATS di Oristano, sono stati condotti alla MEROPS VETERINARIA E AMBIENTE SRL - Clinica Veterinaria "Duemari" con sede operativa a Oristano in via Cagliari n. 313 e sede fiscale in via Sa Remada n. II, P. IVA

n 01027960952, n. 2 gatti e n. 1 cane, tutti senza microchip o segni identificativi, che necessitano di cure urgenti.

Dato atto che la Stessa Clinica ha fornito un preventivo di spesa complessivo per l'importo di euro 3.098,80 (di cui euro 2.540,00 di imponibile ed euro 558,80 di iva al 22%), comprendenti i giorni di degenza stimati, necessari per il completo recupero degli animali.

Ritenuto pertanto di procedere con l'affidamento diretto a seguito di accordo quadro, nei confronti della alla MEROPS VETERINARIA E AMBIENTE SRL - Clinica Veterinaria "Duemari" con sede operativa a Oristano in via Cagliari n. 313 e sede fiscale in via Sa Remada n. II, P. IVA n 01027960952.

Dato atto che l'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire le cure veterinarie necessarie a animali soccorsi a seguito di sinistri stradali, ovvero di altri animali sofferenti non reclamati privi di proprietario e quindi assolvere agli obblighi di legge in carico ai Comuni per quanto concerne la lotta al randagismo e protezione degli animali da affezione
- l'oggetto del contratto è il servizio di assistenza, cura e degenza di animali soccorsi a seguito di sinistri stradali, ovvero di altri animali sofferenti non reclamati privi di proprietario
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

Acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, e ss.mm.ii.

Acquisita la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 52 del d.lgs. 36/2023, attestante i requisiti di ordine generale (artt. 94 del d.lgs. 36/2023) e speciale (art. 96 del d.lgs. 36/2023).

Accertata la regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione del D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_55310268 Data richiesta 29/07/2026 Scadenza validità 26/11/2026.

Dato atto della acquisizione del CIG relativo all'accordo quadro: BC6FD7278B e del CIG derivato: BD023DAB53

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000.

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

Considerato che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è la dott.ssa Savina Zaccheddu;

- il suddetto RUP è anche responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione (non essendo previste progettazione e programmazione, tali fasi non vanno citate) ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Di affidare il servizio di cura e degenza di animali soccorsi a seguito di sinistri stradali, ovvero di altri animali sofferenti non reclamati privi di proprietario, con l'operatore economico MEROPS VETERINARIA E AMBIENTE SRL - Clinica Veterinaria "Duemari" con sede operativa a Oristano in via Cagliari n. 313 e sede fiscale in via Sa Remada n. II, P. IVA n 01027960952, come da accordo quadro stipulato con Determinazione n. 267 del 22/07/2026.

Di dare atto dell'acquisizione del CIG relativo all'accordo quadro: BC6FD7278B e del CIG derivato riferito al presente affidamento: BD023DAB53.

Di impegnare la somma di euro 3.098,80 (di cui euro 2.540,00 di imponibile ed euro 558,80 di iva al 22%), comprendenti i giorni di degenza stimati, necessari per il completo recupero degli animali, in favore dell'operatore MEROPS VETERINARIA E AMBIENTE SRL - Clinica Veterinaria "Duemari", sul capitolo di spesa 1286/99, del bilancio di previsione 2026/2028 – esercizio 2026.

Di dare atto che la spesa risulta esigibile entro il 31.12.2026.

Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

Di aver acquisito l'autocertificazione della ditta, ai sensi dell'art. 52, co. 1 del D.lgs. 36/2023, concernente il possesso dei requisiti di partecipazione.

Di disporre la nomina del Responsabile del progetto in persona della dott.ssa Savina Zaccheddu e la suddetta svolgerà anche la funzione di responsabile del procedimento e che dalla documentazione agli atti acquisita, non sussistono, a carico della suddetta, le cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa.

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio informatico e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente

COLLU STEFANO